



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA**  
**Terza Sezione Civile**  
Settore Procedure Concorsuali

**DECRETO DI ESDEBITAZIONE**  
(artt. 280 e 282 CCII)

Il Tribunale di Modena, Terza sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Ester Russo	Presidente
dott. Carlo Bianconi	Giudice
dott. Marco Molaro	Giudice rel.

riuniti nella Camera di Consiglio del 18/03/2026, in Modena,

letti gli atti e sentito il Giudice relatore;

vista la sentenza del 07/02/2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata di , liquidatore dott. Giovanni Lanzo;

vista l'istanza di esdebitazione depositata dal debitore in data 12/02/2026, decorsi tre anni dall'apertura della procedura, comunicata a cura del Liquidatore ai creditori ammessi al passivo con concessione del termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, non pervenute;

letta la relazione finale del Liquidatore dott. Giovanni Lanzo del 14/03/2026, recante giudizio complessivo favorevole ed attestazione di meritevolezza del debitore;

rilevato che, ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII, l'esdebitazione può essere dichiarata anche anteriormente alla chiusura della procedura, decorsi tre anni



dall'apertura, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, previa comunicazione ai creditori ammessi al passivo;

rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione è subordinata alla sussistenza dei presupposti di legge, e, in particolare, al fatto che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, secondo quanto previsto dall'art. 279 CCII;

considerato che dalla relazione finale del Liquidatore e dalla documentazione in atti risulta che la genesi dell'indebitamento è riconducibile, in via prevalente, alle vicende delle attività imprenditoriali svolte nel settore edilizio e immobiliare, nonché alle conseguenze della crisi del mercato manifestatasi a partire dall'anno 2008, con successivo effetto espansivo sulle società collegate e partecipate, senza che emergano elementi specifici di frode o di deliberata preordinazione dell'insolvenza;

considerato, in particolare, che una parte significativa dell'esposizione deriva da garanzie personali (fideiussioni) prestate a sostegno delle società di riferimento e delle relative operazioni finanziate; che, allo stato, non risultano elementi per ritenere che tali garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell'impresa fosse già palese al debitore, né che la prestazione delle garanzie sia stata connotata da colpa grave o mala fede; che, pertanto, la sola sproporzione tra l'ammontare del debito garantito e la consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore, in assenza di ulteriori indici di consapevole aggravamento dell'esposizione o di condotte fraudolente, non integra causa ostativa alla concessione del beneficio;

considerato che, per quanto attiene alla condotta del debitore nel corso della procedura, il Liquidatore ha attestato la collaborazione con gli organi, rilevando che egli ha fornito informazioni e documentazione utili, non ha ostacolato né rallentato lo svolgimento delle operazioni, e non ha tenuto condotte distrattive dell'attivo né ha esposto passività insussistenti; che, sulla base delle verifiche compiute e degli estratti conto acquisiti sino al 07/02/2026, non risultano movimentazioni anomale;

dato atto che risultano in atti il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, entrambi negativi, allegati all'istanza;



tenuto conto che nessun creditore ha formulato osservazioni, pur ritualmente avvisato, sia in relazione alla comunicazione della relazione trasmessa ai creditori in prossimità del decorso del triennio sia in relazione alla comunicazione dell'istanza del debitore;

ritenuto altresì di valorizzare, ai fini della complessiva valutazione di meritevolezza, che l'iniziativa di accedere alla procedura volta a liquidare il proprio patrimonio a favore dei creditori è stata assunta dal debitore, e che l'attivo acquisito alla procedura risulta concreto e non meramente simbolico, avendo la procedura incassato complessivamente somme pari, alla data dell'11/02/2026, ad euro 69.726,12, derivanti dalla quota di pensione appresa, dalla retrocessione del trattamento di fine rapporto percepito prima dell'apertura della liquidazione e rientrato con piano triennale, dalla cessione di azioni e dalla restituzione di una donazione, anch'essa riversata alla procedura mediante piano di rientro;

ritenuto, pertanto, che, alla luce degli elementi attestati dal Liquidatore e della documentazione in atti, non risulta che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 279 CCII, né emergono condotte preclusive rispetto all'accesso al beneficio, dovendosi riconoscere la meritevolezza del debitore e concedere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;

dato atto che, ai sensi dell'art. 278 CCII, l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la conseguente inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata; che, nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'effetto esdebitativo opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado; che restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso; e che, in ogni caso, sono esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, nonché i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti;

visto l'art. 282, comma 2-bis, CCII, secondo cui l'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie;



**P.Q.M.**

DICHIARA l'esdebitazione del debitore  con conseguente inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata R.G. 4/2023 L.C., nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 278 CCII;

DÀ ATTO che la presente esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora pendenti, che proseguiranno sino alla chiusura della procedura;

DISPONE che la Cancelleria comunichi il presente decreto al Liquidatore, il quale provvederà a darne comunicazione al debitore e ai creditori ammessi al passivo, con l'avvertimento che il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 124 CCII entro trenta giorni dalla comunicazione;

MANDA alla Cancelleria perché provveda agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 282, comma 1, CCII.

Modena, così deciso nella Camera di consiglio del 18/03/2026.

La Presidente  
*Dott.ssa Ester Russo*

